



SEGRETERIA DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO - DELEGATO

**“Modifica allo Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18
marzo 1996 n. 32”**

Eccellenze,

Ill.mi Segretari di Stato,

Ill.mi Consiglieri,

Il presente decreto delegato ha lo scopo di disciplinare la modifica dello Statuto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Libero Professionisti della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto 18 marzo 1996 n. 32.

Tale modifica si rende necessaria per un indispensabile adeguamento normativo legato alla sentenza 15 dicembre 2021 n.14 del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme e per agevolare la corretta applicazione del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.11.

La sentenza del Collegio Garante dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 70 del decreto delegato 23 febbraio 1996 (e della relativa ratifica decreto delegato 18 marzo 1996 n. 20), letto in combinato disposto con gli articoli 49 e 71 dello stesso decreto, nella parte in cui non si prevede espressamente il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri anche nei confronti degli iscritti al Registro dei Consulenti per contrasto con l'art. 4, commi 1 e 3 della Dichiarazione dei Diritti.

Il comma 6.1.1 dell'allegato n. 6 al decreto delegato del 30 gennaio 2020 n.11 al terzo e quarto paragrafo prevede:

“Per potere esercitare le professioni mediche è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Repubblica di San Marino.

La professione sanitaria di odontoiatra può venire esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero da laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra e iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Repubblica di San Marino.”



SEGRETERIA DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA

Al fine di aumentare l'attrattività dell'ISS nel reclutare medici si introduce il principio per cui i medici dipendenti dell'ISS residenti a San Marino possono iscriversi all'Albo nei casi in cui sia consentito l'esercizio della libera professione.

Per le suddette ragioni, in accordo con l'Ordine e con la Commissione Nazionale per le Libere Professioni, si sono predisposte alcune modifiche dello statuto per venire incontro a questa richiesta di aggiornamento: il monitoraggio da parte dell'ordine anche degli iscritti al Registro e l'iscrizione di tutti i medici attivi (anche dipendenti pubblici) all'Ordine.

All'articolo 1 si prevede la modifica dell'articolo 1 dello Statuto introducendo subito il Registro dei Consulenti libero professionisti anch'esso disciplinato dallo statuto ed è meglio specificata l'obbligatorietà dei medici residenti a San Marino ad iscriversi all'ordine, ed al relativo albo dove previsto, per poter esercitare la professione.

Con l'articolo 2 si modifica l'articolo 6 dello Statuto permettendo ai medici dell'Istituto Sicurezza Sociale di iscriversi all'Albo.

La modifica del comma 4 dell'articolo 49 e del primo comma dell'articolo 58 necessarie per dare piena esecuzione alla sentenza del Collegio Garante sono introdotte con gli articoli 3 e 4 del presente Decreto Delegato. E' previsto che le funzioni disciplinari del Consiglio dell'Ordine siano chiaramente estese anche a tutti gli iscritti all'Ordine, all'Albo e al Registro dei consulenti libero professionisti.

Il Segretario di Stato

Massimo Andrea Ugolini